

**DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORESTAZIONE E POLITICHE FAUNISTICO
VENATORIE – SDA AP/FM**

Oggetto: Programma annuale delle attività redatto dagli Ambiti Territoriali di Caccia MC 1 e MC 2 per l'anno 2023: Modifica confini con riduzione e ampliamento e/o restituzione totale alla caccia programmata di alcune Zone di Ripopolamento e Cattura.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

- 1) Provvedere alla modifica confini con riduzione e ampliamento e/o restituzione totale alla gestione programmata della caccia nonché alla conferma delle sottoelencate zone di ripopolamento e cattura nel territorio degli Ambiti Territoriali di Caccia MC 1 e MC 2, secondo le seguenti specifiche riportate a fianco di ciascun istituto:

ATC MC 1	COMUNI DOVE INSISTONO GLI ISTITUTI	SITUAZIONE ATTUALE TASP	SITUAZIONE PROPOSTA TASP	TIPO DI MODIFICA
DENOMINAZIONE ZRC				
APPIGNANO	APPIGNANO ed in piccolissime porzioni MONTEFANO E MONTECASSIANO	479,8	529,8	MODIFICA CONFINI CON PORZIONE IN RESTITUZIONE ALLA CACCIA PROGRAMMATA (TASP ha 126,2) E NUOVE PORZIONI DA INCLUDERE (TASP ha 176,1)
CARBONARI	TREIA	512,2	843,1	MODIFICA CONFINI CON PORZIONE IN RESTITUZIONE ALLA CACCIA PROGRAMMATA(TASP ha 106,2) E NUOVA PORZIONE DA INCLUDERE (TASP ha 437)
LAZZARINI	TREIA	373,6	0	RESTITUZIONE ALLA GESTIONE PROGRAMMATA DELLA CACCIA



				(APERTURA TOTALE)
BAGNOLO	RECANATI	337,1	337,1	NESSUNA MODIFICA
CASTELLETTA	CINGOLI	550,5	550,5	NESSUNA MODIFICA
CATAFOLLE	CINGOLI	450,1	450,1	NESSUNA MODIFICA
CHIARINO	RECANATI	327,9	327,9	NESSUNA MODIFICA
COLLEVERDE	MACERATA	376,0	376,0	NESSUNA MODIFICA
ESANATOGLIA	ESANATOGLIA	465,8	465,8	NESSUNA MODIFICA
FONTE GIULIANO	MACERATA	400,6	400,6	NESSUNA MODIFICA
GRANALI	SAN SEVERINO MARCHE	899,7	899,7	NESSUNA MODIFICA
LA CHIUSA	RECANATI/ MACERATA/ MONTECASSIANO	319,6	319,6	NESSUNA MODIFICA
MATELICA	MATELICA	539,3	539,3	NESSUNA MODIFICA
MONTANELLO	MACERATA	317,5	317,5	NESSUNA MODIFICA
MONTECASSIANO	MONTECASSIANO	412,5	412,5	NESSUNA MODIFICA
MONTEFANO	MONTEFANO e RECANATI (PER UNA PICCOLISSIMA PORZIONE DI CIRCA UN ETTARO)	590,9	590,9	NESSUNA MODIFICA
SANTA LUCIA	RECANATI	428,6	428,6	NESSUNA MODIFICA
SAN VITTORE	CINGOLI	418,4	418,4	NESSUNA MODIFICA
	TOTALE		8.207,4	



ATC MC 2	COMUNI DOVE INSISTONO GLI ISTITUTI	SITUAZIONE ATTUALE TASP	SITUAZIONE PROPOSTA TASP ha	TIPO DI MODIFICA
DENOMINAZIONE ZRC				
MOSE'	CORRIDONIA	532	557 (+ 149 – 124)	MODIFICA CONFINI CON PORZIONE IN RESTITUZIONE ALLA CACCIA (TASP ha 124) PROGRAMMATA E NUOVA PORZIONE DA INCLUDERE (TASP ha 149)
BURA ACQUA SALATA	TOLENTINO	832	832	NESSUNA MODIFICA
CAMPIGLIA	MONTE SAN GIUSTO	481	481	NESSUNA MODIFICA
CANTAGALLO	TOLENTINO	394	394	NESSUNA MODIFICA
CIVITANOVA MARCHE	CIVITANOVA MARCHE	469	469	NESSUNA MODIFICA
MOGLIANO	MOGLIANO	757	757	NESSUNA MODIFICA
MONTECOSARO	MONTECOSARO	497	497	NESSUNA MODIFICA
MONTELUPONE	MONTELUPONE	905	905	NESSUNA MODIFICA
MORROVALLE	MORROVALLE	359	359	NESSUNA MODIFICA
PETRIOLO	PETRIOLO	484	484	NESSUNA MODIFICA
POLLENZA	POLLENZA	562	562	NESSUNA MODIFICA
POTENZA PICENA	POTENZA PICENA	716	716	NESSUNA MODIFICA
		TOTALE	7.013	

- 2) Approvare conseguentemente i nuovi perimetri delle aree modificate come da cartografie allegate al presente atto (all. 1 ATC MC 1 e All. 2 ATC MC 2);
- 3) Dare atto che i programmi di gestione di cui agli artt. 9 e 10 della L.R. 7/95 degli istituti faunistici oggetto del presente provvedimento presentati dagli AA.TT.CC. MC 1 e MC 2 saranno approvati successivamente, al momento dell'effettiva istituzione;



- 4) Disporre, prima della restituzione parziale o totale alla gestione programmata della caccia degli istituti oggetto di apertura, l'effettuazione dell'attività di cattura della piccola selvaggina stanziale che dovrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito al comma 8 dell'art. 9 della L.R. 7/5.
- 5) Stabilire, ai sensi dell'art. 9 comma 11 della L.R. 7/95, la seguente regolamentazione della caccia all'interno delle ZRC ricadenti nell'ATC MC 1 da restituire totalmente o parzialmente alla gestione programmata della caccia per la stagione venatoria 2023/24 (Appigano e Carbonari apertura parziale, Lazzarini Apertura totale) fermo restando la prevalenza delle disposizioni eventualmente confliggenti contenute nell'emanando calendario venatorio regionale :
- *L'attività di allenamento e addestramento cani è consentita secondo i tempi e le modalità definite dal Calendario Venatorio Regionale 2023/2024;*
 - *La caccia alla selvaggina stanziale è consentita ai soli i cacciatori con residenza anagrafica nei Comuni dell'ambito di caccia ove si opera l'apertura degli istituti ed ai proprietari o conduttori dei fondi ubicati all'interno dell'istituto che abbiano la disponibilità di almeno 2 ha di terreno, anche se non residenti purché titolari di licenza di caccia, comunque in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'ATC interessato, dalla data di avvio della caccia alla selvaggina stanziale stabilita dal Calendario Venatorio Regionale 2023/2024 alla data di chiusura della stessa e nel rispetto dei tempi e modalità stabilite dal Calendario Venatorio Regionale stesso; è consentito l'abbattimento della sola selvaggina stanziale soltanto nei giorni di domenica dalle ore 7 alle ore 10; ogni cacciatore può abbattere solo un capo di selvaggina stanziale per ogni giornata di caccia;*
 - *Dal giorno successivo alla data di chiusura della caccia alla selvaggina stanziale così come indicato nel Calendario Venatorio Regionale 2023/2024, la caccia alla selvaggina migratoria non è consentita fino alla chiusura della stagione venatoria;*
 - *La caccia agli Ungulati è consentita ai soggetti ammessi secondo gli specifici atti amministrativi, nel rispetto di tempi e modalità stabiliti dai calendari e disciplinari di riferimento emanati dalla Regione Marche;*
 - *Potranno essere effettuate catture di fauna stanziale finalizzate al trasferimento della stessa in corrispondenza delle ZRC ove risulta necessario incrementare le densità locali di popolazione.*
- 6) Stabilire, ai sensi dell'art. 9 comma 11 della L.R. 7/95, la seguente regolamentazione della caccia all'interno della porzione della ZRC Mosè (Corridonia) ricadente nell'ATC MC 2 da restituire alla gestione programmata della caccia per la stagione venatoria 2023/24 fermo restando la prevalenza delle disposizioni eventualmente confliggenti contenute nell'emanando calendario venatorio regionale :
- 1) *I cacciatori residenti anagraficamente nell'Ambito Territoriale di Caccia in cui insistono le Zone e i proprietari o conduttori dei fondi ubicati all'interno delle Zone che abbiano la disponibilità di almeno 2 ha di terreno anche se non residenti, purché titolari di licenza di caccia, hanno diritto di accedervi dal 17 Settembre 2023 al 31 Gennaio 2024 se in regola con la quota di iscrizione all'ATC;*



- 2) *Compatibilmente e subordinatamente con quanto previsto dal calendario venatorio Regionale 2023-2024 dal 01 Febbraio 2024 al 10 Febbraio 2024 l'accesso è consentito a tutti i cacciatori iscritti all'Ambito Territoriale di Caccia in cui insiste la zona.*

L'accesso è così regolamentato:

- a) è consentito l'addestramento e l'allenamento dei cani secondo le modalità del calendario venatorio marchigiano ai cacciatori di cui al punto 1);*
- b) è consentito l'abbattimento della sola selvaggina stanziale dal 17 settembre 2023 alla data di chiusura della caccia alla selvaggina stanziale stabilita dal calendario venatorio marchigiano limitatamente ai giorni di domenica;*
- c) l'esercizio venatorio nei giorni indicati dal punto b) ha inizio alle ore 7,30 e cessa alle ore 12.00;*
- d) dalla chiusura della stanziale così come indicato nel calendario venatorio marchigiano e fino al 31 gennaio 2024 l'esercizio venatorio è consentito alla selvaggina migratoria ed alla volpe secondo le modalità del calendario venatorio marchigiano;*
- e) prima e dopo l'orario previsto per l'esercizio venatorio il cacciatore che si introduce all'interno della Zona deve mantenere il fucile scarico nella custodia;*
- f) ogni cacciatore può abbattere un solo capo di selvaggina stanziale per ogni giornata di caccia;*
- g) dopo l'abbattimento del capo di selvaggina stanziale consentito, il cacciatore deve riporre il fucile scarico nella custodia e uscire dalla zona con l'eventuale cane/i al guinzaglio;*
- h) i bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia;*
- i) è consentito l'abbattimento della specie cinghiale esclusivamente in collettiva e in selezione nei tempi e nelle modalità previste dal calendario venatorio, dal calendario per il prelievo in forma selettiva degli ungulati e dal Regolamento Regionale 3/2012 e ss.mm.ii.*

In collettiva: dall'apertura della caccia al cinghiale fino alla chiusura della caccia alla selvaggina stanziale nelle giornate di mercoledì e sabato;

Dopo la chiusura della caccia alla selvaggina stanziale fino alla chiusura della caccia al cinghiale in forma collettiva nelle giornate di mercoledì , sabato e domenica;

In selezione: dall'apertura della caccia al cinghiale in forma collettiva fino alla chiusura prevista dallo specifico calendario. La caccia di selezione al cinghiale è comunque sospesa nei giorni di Mercoledì, Sabato e Domenica, durante il periodo di esercizio della caccia collettiva cinghiale definito dal calendario venatorio regionale.



j) la caccia di selezione al capriolo è consentita dal 01 Gennaio 2024 secondo le modalità previste dal calendario del prelievo in forma selettiva dei cervidi 2023-2024 e dal R.R. 3/2012 e ss.mm.ii.

Si dispone che per tutto quanto non espressamente riportato si rimanda a quanto stabilito dalle leggi, dai regolamenti e provvedimenti in vigore.

Nei territori restituiti alla caccia programmata si potranno effettuare le catture di selvaggina stanziale, prima del 17 Settembre 2023.

La fauna catturata, ai sensi dell'art 9 comma 8 della L.R. 7/95, dovrà essere trasferita prioritariamente, a cura dell'ATC, alle altre ZZ.RR.CC. o Zone di Rispetto ove si ravveda l'esigenza di incrementare le densità locali di popolazione.

- 7) Attivare, per la creazione dei nuovi istituti o per quelli ampliati, tutte le procedure previste dall'art. 12 della L.R. 7/95, specificando che la Regione, oltre alla pubblicazione dell'atto per estratto nel B.U.R. provvederà alla preventiva notificazione ai proprietari o conduttori dei fondi inclusi nei comprensori interessati mediante deposito dell'atto presso la sede dei Comuni coinvolti mentre l'ATC MC 1 e MC 2 provvederanno, all'affissione, presso i Comuni, Frazioni o Borgate interessati, di apposito manifesto con indicazione della data di deposito presso il Comune;
- 8) Onerare gli ATC MC 1 e MC 2, nei casi di previsti, alla raccolta delle eventuali opposizioni di cui all'art. 12 comma 3 dandone comunicazione in ogni caso, al termine dei 60 giorni, alla Regione, con indicazione delle superfici interessate;
- 9) Diffondere le norme sulle modalità di apertura degli Istituti, o parte di essi, tramite adeguati manifesti da affiggere a cura dell'ATC MC 1 ed MC 2 presso i Comuni dove ricadono le aree da restituire al territorio di gestione programmata della caccia secondo lo schema predisposto dagli Uffici Regionali;
- 10) Provvedere successivamente, all'adozione di tutti gli atti che si renderanno necessari, all'esecuzione del presente provvedimento;
- 11) Di dare atto che il presente provvedimento concerne esclusivamente la normativa in materia di gestione faunistico venatoria di cui alla L.R. 7/95, programma annuale attività degli Ambiti Territoriali di Caccia e zone di protezione speciale della fauna, e non ne sostituisce altri, qualora dovuti, nè esonera dall'applicazione e dal rispetto di ogni altra disposizione di legge cogente in materia ed in generale di tutte quelle attualmente in vigore
- 12) Dare atto infine che il presente Decreto viene pubblicato sul BUR Marche e sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 573/16 della Regione Marche.



Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(*Giuseppe Serafini*)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Legge n. 157 del 11/02/1992 - "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- L.R. n. 7 del 05/01/1995 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria.";
- Deliberazione del Consiglio Regionale n. 108 approvata dall'assemblea legislativa regionale nella seduta del 18 febbraio 2020, n. 155 "Piano faunistico-venatorio regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria.

Motivazione:

L'Art. 19 comma 3 della Legge 7/95 dispone che "I Comitati di gestione trasmettono entro il 31 marzo di ogni anno un programma annuale delle attività, sulla base della pianificazione quinquennale, alla Provincia (ora Regione), che può richiederne la revisione in caso di difformità.

Gli AA.TT.CC. di Macerata hanno regolarmente presentato i programmi annuali 2023, assunti al Protocollo dell'Ente col n. 500267 in data 2/05/2023 (ATC MC 1) integrato con documento di cui al ns. prot. n. 501259 del 02/05/2023 e n. 370855 in data 30.03.2023 (ATC MC 2) anch'esso integrato con documento di cui al ns prot n. 437373 del 14.04.2023 e nota ns. prot 489026 del 28.04.2023.

I programmi sono comprensivi, tra l'altro, della richiesta di revisione di pianificazione delle Zone di Ripopolamento e Cattura secondo quanto di seguito riportato:

ATC MC 1	COMUNI DOVE INSISTONO GLI ISTITUTI	SITUAZIONE ATTUALE TASP	SITUAZIONE PROPOSTA TASP	TIPO DI MODIFICA
DENOMINAZIONE ZRC				
APPIGNANO	APPIGNANO ed in piccolissime porzioni MONTEFANO E MONTECASSIANO	479,8	529,8	MODIFICA CONFINI CON PORZIONE IN RESTITUZIONE ALLA CACCIA PROGRAMMATA (TASP ha 126,2) E NUOVE PORZIONI DA INCLUDERE (TASP ha 176,1)
CARBONARI	TREIA	512,2	843,1	MODIFICA CONFINI CON PORZIONE IN RESTITUZIONE ALLA CACCIA PROGRAMMATA(TA



				SP ha 106,2) E NUOVA PORZIONE DA INCLUDERE (TASP ha 437)
LAZZARINI	TREIA	373,6	0	RESTITUZIONE ALLA GESTIONE PROGRAMMATA DELLA CACCIA (APERTURA TOTALE)
BAGNOLO	RECANATI	337,1	337,1	NESSUNA MODIFICA
CASTELLETTA	CINGOLI	550,5	550,5	NESSUNA MODIFICA
CATAFOLLE	CINGOLI	450,1	450,1	NESSUNA MODIFICA
CHIARINO	RECANATI	327,9	327,9	NESSUNA MODIFICA
COLLEVERDE	MACERATA	376,0	376,0	NESSUNA MODIFICA
ESANATOGLIA	ESANATOGLIA	465,8	465,8	NESSUNA MODIFICA
FONTE GIULIANO	MACERATA	400,6	400,6	NESSUNA MODIFICA
GRANALI	SAN SEVERINO MARCHE	899,7	899,7	NESSUNA MODIFICA
LA CHIUSA	RECANATI/ MACERATA/ MONTECASSIANO	319,6	319,6	NESSUNA MODIFICA
MATELICA	MATELICA	539,3	539,3	NESSUNA MODIFICA
MONTANELLO	MACERATA	317,5	317,5	NESSUNA MODIFICA
MONTECASSIANO	MONTECASSIANO	412,5	412,5	NESSUNA MODIFICA
MONTEFANO	MONTEFANO e RECANATI (PER UNA PICCOLISSIMA PORZIONE DI CIRCA UN ETTARO)	590,9	590,9	NESSUNA MODIFICA
SANTA LUCIA	RECANATI	428,6	428,6	NESSUNA MODIFICA
SAN VITTORE	CINGOLI	418,4	418,4	NESSUNA MODIFICA
	TOTALE		8.207,4	



ATC MC 2	COMUNI DOVE INSISTONO GLI ISTITUTI	SITUAZIONE ATTUALE TASP	SITUAZIONE PROPOSTA TASP ha	TIPO DI MODIFICA
DENOMINAZIONE ZRC				
MOSE'	CORRIDONIA	532	557 (+ 149 – 124)	MODIFICA CONFINI CON PORZIONE IN RESTITUZIONE ALLA CACCIA (TASP ha 124) PROGRAMMATA E NUOVA PORZIONE DA INCLUDERE (TASP ha 149)
BURA ACQUA SALATA	TOLENTINO	832	832	NESSUNA MODIFICA
CAMPIGLIA	MONTE SAN GIUSTO	481	481	NESSUNA MODIFICA
CANTAGALLO	TOLENTINO	394	394	NESSUNA MODIFICA
CIVITANOVA MARCHE	CIVITANOVA MARCHE	469	469	NESSUNA MODIFICA
MOGLIANO	MOGLIANO	757	757	NESSUNA MODIFICA
MONTECOSARO	MONTECOSARO	497	497	NESSUNA MODIFICA
MONTELUPONE	MONTELUPONE	905	905	NESSUNA MODIFICA
MORROVALLE	MORROVALLE	359	359	NESSUNA MODIFICA
PETRIOLO	PETRIOLO	484	484	NESSUNA MODIFICA
POLLENZA	POLLENZA	562	562	NESSUNA MODIFICA
POTENZA PICENA	POTENZA PICENA	716	716	NESSUNA MODIFICA
		TOTALE	7.013	

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L.R. 7/95, Il territorio agro-silvo-pastorale soggetto a pianificazione faunistico-venatoria è quello che ricomprende ambienti naturali e seminaturali, ovvero quello escluso dalla presenza di qualsiasi infrastruttura di origine antropica, in cui possa essere esercitata un'effettiva attività di tutela e gestione della fauna. L'effettiva superficie di tale territorio è ripartita, in percentuali definite dalla legge stessa, tra gli istituti in cui è vietato l'esercizio venatorio, gli istituti privatistici, ed il rimanente territorio in cui si esercita la gestione programmata della caccia.



Tra tali tipologie figurano gli istituti le zone di protezione speciale della fauna, le zone di ripopolamento e cattura ed i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, normati dai successivi artt. 9 e 10 della medesima legge 7/95.

La pianificazione di cui sopra si articola nella programmazione regionale con il Piano faunistico-venatorio regionale (PFVR), ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 adottato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 108 approvata dall'assemblea legislativa regionale nella seduta del 18 febbraio 2020.

L'art. 9 della Legge Regionale n. 7/95, al comma 13, stabilisce che, nel periodo di vigenza dei piani faunistico-venatori provinciali le Zone di Ripopolamento e Cattura possono essere istituite o restituite alla caccia programmata, secondo quanto stabilito ai commi 2 e 3, nell'ambito della superficie destinata per tali istituti dai piani medesimi, consentendo alla Regione di aprire territori improduttivi preclusi alla caccia.

Peraltro, il medesimo articolo al comma 2 prevede la possibilità di sopprimere le ZRC quando, per condizioni oggettive riscontrate attraverso specifiche indagini, non sono più idonee al raggiungimento degli obiettivi programmati.

Il par. 8.1.2 del PFVR sopra menzionato definisce per ogni ATC il valore minimo e massimo del "protetto gestionale", ovvero la superficie totale dei territori ricompresi nelle ZRC, nei CPuRF e nelle ZAC permanenti, con l'indicazione di raggiungere il valore minimo entro due anni dall'entrata in vigore del PFVR.

Per ciò che concerne l'ATC MC 1, è stata esaminata la proposta di modifica dell'assetto territoriale. In relazione a quanto previsto nel PFVR 2020-2025 (DGR 108/20), nell'ambito del programma annuale dell'ATC 2023-2024 (art. 19 L.R.n. 7/95) è stata proposta la revisione delle Zone di Ripopolamento e Cattura con nuova pianificazione (come da tabella sopra riportata). Le variazioni dell'assetto di pianificazione delle ZRC previste nell'ambito del Programma annuale delle attività 2023-2024, sono state proposte al fine di adottare per alcuni istituti una perimetrazione più armonica e meno frastagliata, la quale è stata individuata lungo elementi territoriali (strade) molto evidenti; inoltre con le modifiche proposte, la superficie complessiva del "protetto gestionale"(definita nell'ambito del PFVR), se pur in modo non particolarmente consistente, risulta incrementata rispetto a quella adottata per la stagione venatoria precedente.

Per quanto riguarda la proposta di pianificazione degli istituti faunistici dell'ATC MC 2, L'ATC propone di modificare l'attuale assetto pianificatorio delle ZRC al fine di incrementare le possibilità di rifugio, sosta, riproduzione e irradiazione della fauna selvatica stanziale e migratoria. La revisione riguarderà la modifica della ZRC di Corridona denominata Mosè ricadente in Comune di Corridonia (v. tabella sopra riportata).

I programmi degli AATTCC sono stati trasmessi alla ditta incaricata per il parere tecnico, la quale, in riscontro, non ha segnalato criticità in merito.



Per quanto sopra esposto la modifica dell'assetto territoriale contenuta nei programmi annuali redatti da entrambi dagli ATC MC 1 e MC 2 è stata giudicata in istruttoria positivamente e pertanto ritenuta accoglibile.

Per ciò che concerne le modalità di prelievo venatorio all'interno delle ZRC ricadenti nell'ATC MC 1 da restituire totalmente o parzialmente alla gestione programmata della caccia per la stagione venatoria 2023/24 (Appigano e Carbonari apertura parziale, Lazzarini Apertura totale), ai sensi dell'art. 9 comma 11 della Legge Regionale n. 7/1995, l'Ambito interessato ha proposto la seguente regolamentazione ritenuta accoglibile fermo restando la prevalenza di ogni diversa disposizione contenuta nell'emanando calendario Venatorio 2023/24:

- *L'attività di allenamento e addestramento cani è consentita secondo i tempi e le modalità definite dal Calendario Venatorio Regionale 2023/2024;*
- *La caccia alla selvaggina stanziale è consentita ai soli i cacciatori con residenza anagrafica nei Comuni dell'ambito di caccia ove si opera l'apertura degli istituti ed ai proprietari o conduttori dei fondi ubicati all'interno dell'istituto che abbiano la disponibilità di almeno 2 ha di terreno, anche se non residenti purché titolari di licenza di caccia, comunque in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'ATC interessato, dalla data di avvio della caccia alla selvaggina stanziale stabilita dal Calendario Venatorio Regionale 2023/2024 alla data di chiusura della stessa e nel rispetto dei tempi e modalità stabilite dal Calendario Venatorio Regionale stesso; è consentito l'abbattimento della sola selvaggina stanziale soltanto nei giorni di domenica dalle ore 7 alle ore 10; ogni cacciatore può abbattere solo un capo di selvaggina stanziale per ogni giornata di caccia;*
- *Dal giorno successivo alla data di chiusura della caccia alla selvaggina stanziale così come indicato nel Calendario Venatorio Regionale 2023/2024, la caccia alla selvaggina migratoria non è consentita fino alla chiusura della stagione venatoria;*
- *La caccia agli Ungulati è consentita ai soggetti ammessi secondo gli specifici atti amministrativi, nel rispetto di tempi e modalità stabiliti dai calendari e disciplinari di riferimento emanati dalla Regione Marche;*
- *Potranno essere effettuate catture di fauna stanziale finalizzate al trasferimento della Stessa in corrispondenza delle ZRC ove risulta necessario incrementare le densità locali di popolazione.*

Per ciò che concerne le modalità di prelievo venatorio per il territorio della ZRC Mosè (ricadente nel Comune di Corridonia) da restituire parzialmente alla caccia programmata, ai sensi dell'art. 9 comma 11 della Legge Regionale n. 7/1995, l'ATC MC 2 ha proposto la seguente regolamentazione anch'essa ritenuta accoglibile fermo restando la prevalenza di ogni diversa disposizione contenuta nell'emanando calendario Venatorio 2023/24:

- 1) *I cacciatori residenti anagraficamente nell'Ambito Territoriale di Caccia in cui insistono le Zone e i proprietari o conduttori dei fondi ubicati all'interno delle Zone che abbiano la disponibilità di almeno 2 ha di terreno anche se non residenti, purché titolari di licenza di caccia, hanno diritto di accedervi dal 17 Settembre 2023 al 31 Gennaio 2024 se in regola con la quota di iscrizione all'ATC;*



- 2) *Compatibilmente e subordinatamente con quanto previsto dal calendario venatorio Regionale 2023-2024 dal 01 Febbraio 2024 al 10 Febbraio 2024 l'accesso è consentito a tutti i cacciatori iscritti all'Ambito Territoriale di Caccia in cui insiste la zona.*

L'accesso è così regolamentato:

- a) è consentito l'addestramento e l'allenamento dei cani secondo le modalità del calendario venatorio marchigiano ai cacciatori di cui al punto 1);*
- b) è consentito l'abbattimento della sola selvaggina stanziale dal 17 settembre 2023 alla data di chiusura della caccia alla selvaggina stanziale stabilita dal calendario venatorio marchigiano limitatamente ai giorni di domenica;*
- c) l'esercizio venatorio nei giorni indicati dal punto b) ha inizio alle ore 7,30 e cessa alle ore 12.00;*
- d) dalla chiusura della stanziale così come indicato nel calendario venatorio marchigiano e fino al 31 gennaio 2024 l'esercizio venatorio è consentito alla selvaggina migratoria ed alla volpe secondo le modalità del calendario venatorio marchigiano;*
- e) prima e dopo l'orario previsto per l'esercizio venatorio il cacciatore che si introduce all'interno della Zona deve mantenere il fucile scarico nella custodia;*
- f) ogni cacciatore può abbattere un solo capo di selvaggina stanziale per ogni giornata di caccia;*
- g) dopo l'abbattimento del capo di selvaggina stanziale consentito, il cacciatore deve riporre il fucile scarico nella custodia e uscire dalla zona con l'eventuale cane/i al guinzaglio;*
- h) i bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia;*
- i) è consentito l'abbattimento della specie cinghiale esclusivamente in collettiva e in selezione nei tempi e nelle modalità previste dal calendario venatorio, dal calendario per il prelievo in forma selettiva degli ungulati e dal Regolamento Regionale 3/2012 e ss.mm.ii.*

In collettiva: dall'apertura della caccia al cinghiale fino alla chiusura della caccia alla selvaggina stanziale nelle giornate di mercoledì e sabato;

Dopo la chiusura della caccia alla selvaggina stanziale fino alla chiusura della caccia al cinghiale in forma collettiva nelle giornate di mercoledì , sabato e domenica;

In selezione: dall'apertura della caccia al cinghiale in forma collettiva fino alla chiusura prevista dallo specifico calendario. La caccia di selezione al cinghiale è comunque sospesa nei giorni di Mercoledì, Sabato e Domenica, durante il periodo di esercizio della caccia collettiva cinghiale definito dal calendario venatorio regionale.



j) la caccia di selezione al capriolo è consentita dal 01 Gennaio 2024 secondo le modalità previste dal calendario del prelievo in forma selettiva dei cervidi 2023-2024 e dal R.R. 3/2012 e ss.mm.ii.

Si dispone che per tutto quanto non espressamente riportato si rimanda a quanto stabilito dalle leggi, dai regolamenti e provvedimenti in vigore.

Nei territori restituiti alla caccia programmata si potranno effettuare le catture di selvaggina stanziale, prima del 17 Settembre 2023.

La fauna catturata, ai sensi dell'art 9 comma 8 della L.R. 7/95, dovrà essere trasferita prioritariamente, a cura dell'ATC, alle altre ZZ.RR.CC. o Zone di Rispetto ove si ravveda l'esigenza di incrementare le densità locali di popolazione.

Relativamente invece alla disciplina da osservare, in sede di istituzione ex novo degli istituti faunistici di cui sopra o di ampliamento di quelli esistenti, si ritiene di dover prescrivere quanto segue:

- Attivare, per la istituzione o l'ampliamento, le procedure previste dall'art. 12 della L.R. 7/95, dando atto che l'ATC MC1 e MC 2 provvederanno all'affissione, presso i Comuni, Frazioni o Borgate interessati, di apposito manifesto previa notificazione a cura degli uffici regionali, ai proprietari o conduttori dei fondi inclusi nei comprensori interessati mediante deposito presso la sede dei Comuni coinvolti;
- Onerare gli AA.TT.CC., alla raccolta delle eventuali opposizioni di cui all'art. 12 comma 3 dandone comunicazione in ogni caso, al termine dei 60 giorni, alla Regione, con indicazione delle superfici interessate;
- Diffondere le norme sulle modalità di apertura tramite adeguati manifesti da affiggere a cura degli ATC MC 1 e MC 2 presso i Comuni dove ricadono le aree da restituire al territorio di gestione programmata della caccia secondo lo schema predisposto dagli Uffici Regionali.

Esito dell'istruttoria:

Per quanto in istruttoria relazionato si propone l'adozione di conforme decreto.

Il responsabile del procedimento
(*Luca Grillini*)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

- 1) CARTOGRAFIE delle ZRC Appignano e Carbonari (Modifica confini con porzione in restituzione al TGPC e nuove porzioni da includere) per ATC MC 1;
- 2) CARTOGRAFIA della ZRC Mosè di Corridonia (Modifica confini con porzione in restituzione al TGPC e nuova porzione da includere) per l'ATC MC 2;



